

Conto che torna

Risponde Raffaele Marcello*

Bollo auto, prescrizione in tre anni

Qual è il termine di prescrizione per il bollo auto?

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione. La "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale è rimasta un tributo di tipo erariale. Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso. A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi. Assume particolare rilevanza la Sentenza 311/2003 della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo: «Il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione e al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo» che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata «attribuita» alle Regioni, ma non «istituita» dalle stesse.

**Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a: r.marcello@unagraco.it)*